COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 28.5.2021
COM(2021) 258 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sulle norme adottate dall'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione per dare attuazione allo statuto

RELAZIONE

1. BASE GIURIDICA E OBIETTIVI DELLA RELAZIONE

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno stabilito, mediante regolamento, lo statuto e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (in appresso il "**RAA**") come prescritto dall'articolo 336 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Sebbene tali atti legislativi disciplinino nel dettaglio i rapporti giuridici tra le istituzioni, gli organismi e le agenzie e il loro personale, essi non sono esaustivi poiché autorizzano espressamente i primi ad adottare ulteriori norme di applicazione su una serie di questioni.

Nell'ambito della **riforma dello statuto del 2014**, i colegislatori hanno introdotto meccanismi volti ad aumentare la **conformità** al quadro giuridico e a rafforzare l'efficacia della **governance**, consentendo allo stesso tempo alle istituzioni, agli organismi e alle agenzie di essere autonomi per quanto riguarda l'applicazione delle norme previste dallo statuto e dal RAA al proprio personale.

A seguito di tale riforma, **l'articolo 110, paragrafo 6, dello statuto**[1] impone alla Commissione di presentare ogni tre anni una relazione sulle norme di applicazione dello statuto adottate dall'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione. Tale obbligo riguarda le istituzioni quali definite all'articolo 13 del trattato sull'Unione europea e agli articoli 1, 1 bis e 1 ter dello statuto (in appresso collettivamente le "**istituzioni**") nonché gli organismi e le agenzie dell'Unione ai sensi dell'articolo 1 bis, paragrafo 2, dello statuto (in appresso le "**agenzie**")[2].

La presente relazione è la seconda di questo tipo e riguarda il periodo dal **1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2019**. La prima relazione è stata pubblicata nel 2017[3].

Unitamente al registro sulle norme di applicazione, gestito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea[4], la relazione è uno strumento che garantisce la **trasparenza** e promuove un'**applicazione coerente dello statuto**[5], rendendo nel contempo tali norme **accessibili ai cittadini** dell'Unione europea.

[1] Modificato dal regolamento n. 1023/2013 del 22 ottobre 2013.
[2] Per un elenco completo cfr. il titolo II, lettere a) e b), della presente relazione.
[3] La relazione riguardava il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle norme adottate dall'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione per dare attuazione allo statuto (COM(2017) 632 final) (in appresso la "**relazione 2014-2016**").
[4] Accessibile al pubblico tramite l'applicazione online "Circabc" (Communication and Information Resource Centre for Administrations, Businesses and Citizens).
[5] Cfr. il considerando 32 del regolamento n. 1023/2013 del 22 ottobre 2013.

2. RACCOLTA DI INFORMAZIONI PER LA RELAZIONE

Per preparare la relazione, la Commissione ha chiesto a tutte le istituzioni di aggiornare l'elenco delle norme di applicazione istituito ai fini della relazione 2014-2016. Innanzitutto è stato chiesto alle istituzioni di verificare l'esattezza e la completezza delle informazioni fornite per la relazione 2014-2016. Successivamente esse sono state invitate ad aggiornare l'elenco integrandovi tutte le loro decisioni recanti attuazione dello statuto e del RAA che erano in vigore nel periodo dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2019.

La Commissione ha quindi confrontato le informazioni fornite con le norme inserite nel registro gestito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Le informazioni relative alle agenzie sono state raccolte sulla scorta delle informazioni che queste ultime hanno presentato ai servizi competenti della Commissione ai fini della relazione 2014-2016 così come, per il periodo 2017-2019, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 110, paragrafo 2, dello statuto[6]. Le informazioni che erano state riunite in documenti globali sono state successivamente verificate dai suddetti servizi della Commissione e, se del caso, ricontrollate con le singole agenzie interessate.

La raccolta delle informazioni si è conclusa il 23 giugno 2020.

3. ELEMENTI FONDAMENTALI DELLA RELAZIONE

Presentazione delle norme di applicazione

Il titolo 1 descrive i meccanismi volti a garantire l'applicazione coerente dello statuto offrendo una panoramica delle diverse tipologie di norme che possono essere adottate da un'autorità che ha il potere di nomina per dare attuazione allo statuto oppure da un'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione per dare attuazione al RAA.

Valutazione quantitativa/Trasparenza

Il titolo 2 presenta un riepilogo esaustivo delle norme di applicazione adottate dalle autorità che hanno il potere di nomina, descrivendo in maniera chiara e trasparente la situazione vigente in tutte le istituzioni e agenzie.

In particolare, d'intesa con le istituzioni interessate, la Commissione ha redatto delle tabelle che illustrano nel dettaglio la situazione in ciascuna delle dieci istituzioni nel periodo dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2019. Servendosi di queste tabelle, la Commissione ha poi elaborato una tabella generale che offre un quadro d'insieme della situazione nelle istituzioni.

Tali tabelle individuano le materie in cui le rispettive autorità che hanno il potere di nomina o le autorità abilitate a concludere i contratti di assunzione hanno adottato norme e specificano in quale misura le singole autorità hanno fatto uso del loro potere normativo.

[6] Per maggiori dettagli, cfr. il titolo II, lettera b), della presente relazione.

Un'altra tabella generale presenta un quadro riassuntivo delle norme applicabili nelle agenzie al 31 dicembre 2019. La tabella illustra i meccanismi vigenti che incidono sulle modalità di adozione delle norme di applicazione dello statuto nelle agenzie, fornendo un'immagine contestualizzata della governance delle risorse umane nelle varie agenzie. Nel contempo essa fotografa l'evoluzione dell'attuale panorama di norme di applicazione nelle 51 agenzie e la misura in cui tali norme sono effettivamente convergenti.

Vengono espresse considerazioni sulle principali novità rispetto all'ultimo periodo di riferimento per quanto riguarda il numero e il tipo di norme adottate nelle varie istituzioni e agenzie.

Valutazione qualitativa/Conformità

La relazione illustra come le autorità che hanno il potere di nomina o le autorità abilitate a concludere i contratti di assunzione si sono conformate al quadro definito dallo statuto e dal RAA, prestando particolare attenzione agli ambiti in cui le autorità non hanno (ancora) fatto uso della propria facoltà di adottare norme.

Essa esamina altresì gli ambiti in cui le istituzioni e le agenzie non sono riuscite a stare al passo con il quadro normativo previsto dallo statuto e dal RAA per quanto riguarda l'osservanza dell'obbligo di adottare norme di applicazione e la scelta della procedura.

Inoltre la relazione esamina i principali cambiamenti intervenuti rispetto al periodo di riferimento precedente, in particolare per quanto attiene ai nuovi ambiti rientranti nelle norme adottate e al grado di convergenza tra le istituzioni sulle materie oggetto di tali norme.

Infine fornisce una panoramica della presentazione delle norme di applicazione nel registro gestito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e della sua situazione.

4. PROSPETTIVA

Ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 6, dello statuto la Commissione presenterà fra tre anni la prossima relazione, che riguarderà le norme di applicazione in vigore dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2022.

La Commissione ha stilato la presente relazione in base ai dati forniti dalle istituzioni e dalle agenzie. Ciascuna istituzione o agenzia è responsabile della completezza e dell'accuratezza dei dati trasmessi.

Indice

TITOLO 1.PRESENTAZIONE DELLE NORME DI APPLICAZIONE 5

a) Norme adottate di comune accordo tra le istituzioni dell'Unione ("Règles arrêtées d'un commun accord") 5

b) Disposizioni generali di esecuzione ("Dispositions générales d'exécution") 6

c) Altre norme di applicazione 8

TITOLO 2.VALUTAZIONE QUANTITATIVA/TRASPARENZA 11

a) Norme di applicazione nelle istituzioni 11

b) Norme di applicazione nelle agenzie 13

TITOLO 3.VALUTAZIONE QUALITATIVA/CONFORMITÀ 18

a) Conformità con lo statuto e con il regime applicabile agli altri agenti 18

b) Registro gestito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea 28

TITOLO 4.SOMMARIO 31

TITOLO 1. PRESENTAZIONE DELLE NORME DI APPLICAZIONE

MECCANISMI DI GARANZIA DELL'APPLICAZIONE COERENTE DELLO STATUTO

→ Quale sistema prevede lo statuto per l'applicazione delle proprie disposizioni?

→ In che modo lo statuto assicura un'applicazione coerente delle proprie disposizioni?

Questo titolo presenta le diverse tipologie di norme di applicazione dello statuto ai sensi dell'articolo 110 del medesimo.

Una caratteristica generale dell'insieme di tali norme è che, non riguardando il pubblico, non sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia, per essere esecutive nei confronti del personale interessato, le norme devono essere portate a conoscenza del personale ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 4, dello statuto.

Occorre anzitutto rilevare che il quadro giuridico è rimasto invariato dall'adozione della relazione 2014-2016. Dato che i colegislatori non hanno introdotto nuove tipologie di norme di applicazione, la presente relazione è stata strutturata sulla falsariga di quella precedente. Al contempo l'elenco delle norme presentato di seguito è stato leggermente rivisto rispetto alla panoramica fornita nella relazione 2014-2016, a seguito di un ulteriore esercizio di verifica e per rispecchiare la recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Tali revisioni sono evidenziate in **grassetto** negli elenchi che seguono.

La relazione ha per oggetto le norme seguenti[7].

a) Norme adottate di comune accordo tra le istituzioni dell'Unione ("Règles arrêtées d'un commun accord")

Lo statuto e il RAA prevedono, per l'applicazione di determinate disposizioni, che le istituzioni dell'Unione adottino norme di comune accordo[8]. Sono interessate le materie seguenti.

[7] La relazione non comprende gli atti delegati adottati ai sensi degli articoli 111 e 112 dello statuto. Tali atti derivano dall'esercizio da parte della Commissione (oppure, prima della riforma dello statuto del 2014, da parte del Consiglio) della propria competenza specifica di emanare norme con effetto generale per tutti i membri del personale dell'UE. Le norme di applicazione ai sensi dell'articolo 110 dello statuto, dal canto loro, sono adottate da un'istituzione sulla base del proprio potere di nomina e sono limitate ai membri del personale dell'istituzione stessa.

[8] Lo statuto non definisce la procedura per l'adozione di una norma di comune accordo tra le istituzioni dell'Unione. La procedura messa a punto a livello di prassi interistituzionale è descritta nel dettaglio nella relazione 2014-2016.

Statuto	
Articolo 9 + Allegato II, articolo 2	Modalità relative alla costituzione della commissione paritetica comune (COPARCO)
Articolo 10, paragrafo 1	Modalità per la composizione del comitato dello statuto
Articolo 37, lettera b)	Regolamentazione comune relativa all'istituzione di un elenco di organismi preposti al perseguimento degli interessi dell'Unione
Articolo 45, paragrafo 2	Capacità di lavorare in una terza lingua precedentemente alla prima promozione
Articolo 57	Congedo annuale
Articolo 61	Elenco dei giorni festivi
Articolo 72, paragrafo 1	Assicurazione contro le malattie
Articolo 73, paragrafo 1	Assicurazione contro i rischi di malattia professionale e i rischi d'infortunio
Articolo 76 bis	Integrazione della pensione di un coniuge superstite affetto da una malattia grave o prolungata oppure da una disabilità
Allegato VII, articolo 17, paragrafo 2	Trasferimento regolare speciale di una parte della retribuzione
Regime applicabile agli altri agenti	
Articolo 28 bis, paragrafo 10	Modalità di applicazione delle disposizioni relative alla concessione di un'indennità di disoccupazione agli agenti temporanei

b) Disposizioni generali di esecuzione ("Dispositions générales d'exécution")

Lo statuto e il RAA attribuiscono rispettivamente all'autorità che ha il potere di nomina e all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione specifici poteri al fine di adottare disposizioni generali di esecuzione. Sono interessate le materie seguenti[9].

Statuto	
Articolo 27, secondo comma	Misure appropriate in seguito alla constatazione di uno squilibrio significativo tra le nazionalità dei funzionari
Articolo 32, secondo comma	Inquadramento nello scatto al momento dell'assunzione
Articolo 42 bis	Congedo parentale, famiglie monoparentali
Articolo 43	Rapporto annuale sulla competenza, l'efficienza e la condotta in servizio

[9] La relazione non prende in esame il conferimento di poteri di cui all'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato "Misure transitorie applicabili agli agenti coperti dal regime applicabile agli altri agenti". Tale disposizione non riguarda il periodo interessato dalla relazione.

Articolo 45 bis, paragrafo 5	Nomina di un funzionario di grado AST a un posto AD
Articolo 72, paragrafo 1	Rimborso delle spese mediche
Allegato VII, articolo 3, paragrafo 1	Indennità scolastica
Allegato VII, articolo 9, paragrafo 1	Spese di trasloco
Allegato VII, articolo 13 bis	Spese di missione
Allegato VIII, articolo 11, paragrafo 2	Trasferimento IN di diritti a pensione
Allegato IX, articolo 2, paragrafo 3	Indagini amministrative
Allegato X, articolo 3[10]	Applicazione derogatoria dell'allegato X ai funzionari temporaneamente riassegnati presso la sede
Regime applicabile agli altri agenti	
Articolo 12, paragrafo 1	Misure appropriate in seguito alla constatazione di uno squilibrio significativo tra le nazionalità degli agenti temporanei
Articolo 12, paragrafo 5	Procedure di assunzione degli agenti temporanei
Articolo 54	Promozione degli agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera f)
Articolo 56	Assunzione e impiego degli agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera f)
Articolo 79	Utilizzazione degli agenti contrattuali
Articolo 82, paragrafo 6	Assunzione degli agenti contrattuali
Articolo 86, paragrafo 1	Inquadramento degli agenti contrattuali

A differenza delle norme adottate di comune accordo tra le istituzioni, il contenuto delle disposizioni generali di esecuzione è determinato da ciascuna istituzione[11] conformemente al principio di autonomia di cui gode in qualità di datore di lavoro, riconosciuto dall'articolo 13,

[10] È opportuno rilevare che, nella sentenza del 26 febbraio 2020 nella causa C-427/18 P, *SEAE/Alba Aguilera e a.*, la Corte di giustizia ha ritenuto che l'articolo 1, terzo comma, dell'allegato X dello statuto non preveda l'obbligo per l'autorità che ha il potere di nomina di adottare disposizioni generali di esecuzione per l'intero allegato X. La Corte ha invece affermato che tale articolo prescrive soltanto la procedura da seguire quando l'autorità che ha il potere di nomina decide di adottare disposizioni generali di esecuzione per l'allegato X (cfr. i punti 77 e 83 della sentenza). Di conseguenza l'articolo 1, terzo comma, dell'allegato X non è più riportato nel presente documento.

[11] Tuttavia, per il rimborso delle spese mediche nel quadro del regime comune di assicurazione contro le malattie, la Commissione ha adottato, sulla base della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari dell'Unione europea, disposizioni generali di esecuzione applicabili ai membri del personale in tutte le istituzioni e le agenzie.

paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea e dall'articolo 298 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea[12].

Le disposizioni generali di esecuzione sono adottate dall'autorità competente di ciascuna istituzione, previa consultazione del comitato del personale e previo parere del comitato dello statuto, in conformità dell'articolo 110, paragrafo 1, dello statuto e dell'articolo 141, primo comma, del RAA[13]. L'articolo 142 del RAA stabilisce che le disposizioni generali di esecuzione previste dall'articolo 110 dello statuto si applicano agli agenti considerati dal RAA, nella misura in cui le disposizioni dello statuto siano rese applicabili, mediante il RAA, a questi agenti.

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea l'espressione "disposizioni generali di applicazione" di cui all'articolo 110, paragrafo 1, dello statuto si riferisce in primo luogo alle disposizioni generali di esecuzione espressamente previste da talune disposizioni speciali dello statuto. Tuttavia, in casi eccezionali, l'obbligo di emanare norme di applicazione soggette alle condizioni procedurali dell'articolo 110, paragrafo 1, dello statuto può sorgere anche quando lo statuto non preveda espressamente l'adozione di disposizioni generali di esecuzione. Secondo la Corte, ciò può verificarsi in particolare "*quando le disposizioni dello Statuto manchino di chiarezza e precisione a un punto tale che vi sia il rischio di un'applicazione arbitraria delle stesse*"[14].

c) Altre norme di applicazione

Lo statuto e il RAA prevedono anche espressamente il conferimento rispettivamente all'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione e all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione di ciascuna istituzione del potere di adottare [15] altre norme di applicazione senza specificare ulteriormente la procedura di adozione.

Sono espressamente previste altre norme di applicazione per le materie seguenti.

Statuto	
Articolo 2	Determinazione dei poteri dell'autorità che ha il potere di nomina
Articolo 5, paragrafo 4	Definizione degli impieghi tipo

[12] Il principio di autonomia di ciascuna istituzione in qualità di datore di lavoro è stato confermato dalla giurisprudenza, cfr. sentenze del 5 luglio 2011, *V/Parlamento europeo*, F-46/09, punto 135, e del 28 aprile 2017, *Azoulay e a. / Parlamento europeo*, T-580/16, punto 57 e giurisprudenza citata.

[13] La relazione 2014-2016 fornisce un quadro dettagliato del processo di adozione delle disposizioni generali di esecuzione.

[14] Cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 febbraio 2020 nella causa C-427/18 P, *SEAE / Alba Aguilera e a.*, punto 57 e giurisprudenza citata.

[15] In un caso (in riferimento ai funzionari della Commissione che lavorano presso una delegazione dell'Unione e ai funzionari del SEAE chiamati a svolgere compiti per conto della Commissione nel quadro delle proprie funzioni), l'articolo 96 dello statuto prevede un conferimento congiunto di poteri alla Commissione e al SEAE.

Articolo 9, paragrafo 2	Composizione e modalità di funzionamento degli organi (comitati e commissioni)
Articolo 22 quater	Denuncia di irregolarità
Articolo 51, paragrafo 1	Procedure per insufficienza professionale
Articolo 55, paragrafo 3	Permanenza
Articolo 55, paragrafo 4	Modalità di orario di lavoro flessibile
Articolo 55 bis + Allegato IV bis, articolo 5	Lavoro a orario ridotto
Articolo 55 ter	Impiego condiviso
Articolo 56 + Allegato VI, articolo 3	Lavoro straordinario
Articolo 96	Funzionari della Commissione che lavorano presso una delegazione dell'Unione e funzionari del SEAE chiamati a svolgere compiti per conto della Commissione nel quadro delle proprie funzioni
Allegato VII, articolo 13, paragrafo 2, lettera b)	Tabella delle indennità di missione in paesi terzi
Allegato VII, articolo 14, paragrafo 2	Indennità **di rappresentanza**
Allegato IX, articolo 30	Procedimento disciplinare
Allegato X, articolo 2	Mobilità dei funzionari con sede di servizio in un paese terzo
Allegato X, articolo 5, paragrafo 2	Alloggio per i funzionari con sede di servizio in un paese terzo
Allegato X, articolo 10, paragrafo 3	Indennità correlata alle condizioni di vita
Allegato X, articolo 23	Rimborso del canone locativo per i funzionari con sede di servizio in un paese terzo
Allegato XIII, articolo 30, paragrafo 3	Inquadramento dei funzionari con speciali responsabilità come "capiunità o equivalenti" o "consiglieri o equivalenti" entro il 31 dicembre 2015
Regime applicabile agli altri agenti	
Articolo 28 bis, paragrafo 2	Disposizioni **relative alla concessione dell'indennità di disoccupazione agli agenti temporanei**
Articolo 42	Condizioni **relative ai versamenti da effettuare per costituire o mantenere diritti a pensione nel paese d'origine**
Articolo 96, paragrafo 2	Indennità **di disoccupazione per gli agenti contrattuali**
Articolo 112	Condizioni per i versamenti relativi ai diritti a pensione, all'assicurazione contro la disoccupazione, all'indennità di invalidità, all'assicurazione vita e all'assicurazione malattia nel paese di ultima copertura

Le istituzioni hanno inoltre adottato norme di applicazione anche in casi non espressamente previsti dallo statuto e dal RAA, laddove era necessario applicare le disposizioni statutarie mediante norme più specifiche. La procedura di adozione di queste altre norme di applicazione dipende dalla prassi amministrativa dell'istituzione in questione.

MECCANISMI DI GARANZIA DELL'APPLICAZIONE COERENTE DELLO STATUTO

→ Le istituzioni godono di autonomia relativamente all'applicazione dello statuto e del RAA al proprio personale. Tale autonomia è esercitata nell'ambito del quadro giuridico previsto dallo statuto.

→ Lo statuto prevede meccanismi specifici per giungere a un approccio interistituzionale comune ogni qualvolta la materia richieda tale armonizzazione.

TITOLO 2. VALUTAZIONE QUANTITATIVA/TRASPARENZA

TRASPARENZA

→ Quali norme erano in vigore nelle istituzioni e nelle agenzie nel periodo di riferimento e per quali materie?

→ Quali sono stati i principali cambiamenti rispetto al periodo di riferimento precedente per quanto concerne il numero e la tipologia di norme di nuova adozione?

a) Norme di applicazione nelle istituzioni

Ai sensi dell'articolo 13 del trattato sull'Unione europea e degli articoli 1, 1 bis e 1 ter dello statuto, la presente relazione riguarda le seguenti dieci istituzioni[16]:

- il Parlamento europeo (PE),
- il Consiglio (C),
- la Commissione europea (COM),
- la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE),
- la Corte dei conti europea (CCE),
- il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE),
- il Comitato economico e sociale europeo (CESE),
- il Comitato europeo delle regioni (CdR),
- il Mediatore europeo (ME), e
- il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD).

Al fine di elaborare la presente relazione, le altre nove istituzioni hanno trasmesso informazioni sulle proprie norme di applicazione alla Commissione. Al contempo, la Commissione ha consultato il registro gestito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Sulla base dei contributi suddetti e d'intesa con le istituzioni interessate, la Commissione ha redatto alcune tabelle che presentano nel dettaglio le norme in vigore nel periodo dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 in ciascuna delle dieci istituzioni come segue:

- un elenco delle norme adottate di comune accordo tra le istituzioni (**allegato I**);
- tabelle che riportano le disposizioni generali di esecuzione e altre norme di applicazione adottate rispettivamente dall'autorità che ha il potere di nomina o dell'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione di ciascuna istituzione (**allegato II**);

[16] Ai sensi dell'articolo 36.1 del protocollo (n. 4) sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, il personale della Banca centrale europea è soggetto alle condizioni di impiego dei dipendenti della BCE.

– una tabella generale che presenta una sintesi comparativa tra tutte le istituzioni relativamente alle norme di applicazione dello statuto e del RAA (**allegato III**).

Le tabelle utilizzano una metodologia comune:

– elencano le norme di applicazione vigenti, perlomeno parzialmente, durante il periodo oggetto della relazione (dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2019);
– raggruppano le norme di applicazione in base alle diverse materie, seguendo la struttura dello statuto e del RAA;
– identificano le norme di applicazione tramite il numero di riferimento, la data di entrata in vigore[17] e, se del caso, la data di scadenza.

È stato applicato il metodo di conteggio seguente:

– le norme di applicazione sono state conteggiate in base agli elenchi di ciascuna istituzione;
– una norma di applicazione è stata conteggiata una sola volta anche se riguarda più di un ambito[18];
– una norma che modifica una norma vigente non è stata conteggiata separatamente;
– se una norma di applicazione è stata sostituita durante il periodo oggetto della relazione, è stata conteggiata una sola norma di applicazione[19].

Le due tabelle seguenti forniscono una panoramica quantitativa del numero di norme di applicazione adottate dalle istituzioni durante i primi due periodi di riferimento (2014-2016 e 2017-2019).

NUMERO DI NORME DI APPLICAZIONE ADOTTATE DALLE ISTITUZIONI IN VIGORE durante il primo periodo di riferimento (2014-2016)[20]

	Norme adottate di comune accordo	Disposizioni generali di esecuzione	Altre norme di applicazione	Totale
PE	10	19	38	**67**
C	10	15	36	**61**
COM	10	24	61	**95**
CGUE	10	11	19	**40**

[17] Nei casi in cui la data di entrata in vigore di una norma non era facilmente individuabile, è stata invece indicata la relativa data di adozione.
[18] È stata fatta un'eccezione nel caso delle "decisioni omnibus" adottate dal SEAE, ovvero decisioni generali che adottano, in blocco e per analogia, diverse decisioni speciali di altre istituzioni. In tal caso è stato conteggiato il rispettivo numero di decisioni speciali.
[19] Tuttavia, quando una norma generale di esecuzione è stata sostituita da un tipo diverso di norma di applicazione (o viceversa), sono state conteggiate due norme di applicazione (una per ciascuna categoria di norme).
[20] Questa tabella è stata ricavata dalla tabella figurante nella relazione 2014-2016. Le cifre riportate nella prima relazione sono state leggermente rettificate in quanto la maggior parte delle istituzioni ha individuato una serie di norme in vigore nel periodo di riferimento che erano state inavvertitamente escluse dalla relazione 2014-2016. La tabella attuale è stata aggiornata per tenere conto anche di tali rettifiche.

CCE	10	10	38	**58**
SEAE	10	23	39	**72**
CESE	10	12	37	**59**
CdR	10	15	30	**55**
ME	10	15	12	**37**
GEPD	10	16	21	**47**

Totale	**100**	**160**	**331**	**591**

NUMERO DI NORME DI APPLICAZIONE ADOTTATE DALLE ISTITUZIONI IN VIGORE durante il secondo periodo di riferimento (2017-2019)

	Norme adottate di comune accordo	**Disposizioni generali di esecuzione**	**Altre norme di applicazione**	**Totale**
PE	10	17	45	**72**
C	10	15	37	**62**
COM	10	24	62	**86**
CGUE	10	11	39	**60**
CCE	10	10	32	**52**
SEAE	10	24	46	**80**
CESE	10	12	44	**66**
CdR	10	16	34	**60**
ME	10	17	14	**41**
GEPD	10	16	25	**51**

Totale	**100**	**162**	**378**	**630**

Un confronto tra le due tabelle dimostra che non si sono registrate variazioni sensibili tra il primo e il secondo periodo di riferimento. Il numero complessivo di norme di applicazione è rimasto relativamente stabile in tutte le istituzioni.

b) Norme di applicazione nelle agenzie

La presente relazione comprende anche le norme di applicazione adottate dalle agenzie che erano in vigore al 31 dicembre 2019. La relazione ha tenuto conto delle seguenti 51 agenzie[21] ai sensi dell'articolo 1 bis, paragrafo 2, dello statuto:

- 6 agenzie esecutive,
- 36 agenzie decentrate e organismi dell'Unione nonché
- 9 imprese comuni[22].

[21] Tra queste figura anche la Procura europea istituita nell'ottobre 2017. Tuttavia, dato che il suo collegio non era stato ancora istituito durante il periodo di riferimento, la Commissione ha sinora comunicato le proprie norme di applicazione alla Procura europea solo in via provvisoria. La Commissione comunicherà formalmente le proprie norme interne dopo l'istituzione del collegio.

[22] L'elenco completo delle agenzie esecutive, delle imprese comuni, delle agenzie decentrate e degli organismi dell'Unione figura nell'allegato IV della presente relazione.

L'articolo 110, paragrafo 1, dello statuto, nella versione precedente all'entrata in vigore della riforma del 2014, stabiliva che le agenzie adottano, previa consultazione del pertinente comitato del personale e d'intesa con la Commissione, le norme di applicazione appropriate per garantire l'attuazione dello statuto.

La riforma dello statuto del 2014 ha istituito un nuovo quadro per l'adozione delle norme di applicazione dello statuto da parte delle agenzie[23]. Il principio generale introdotto dall'articolo 110, paragrafo 2, dello statuto prevede che le norme di applicazione adottate dalla Commissione si applichino per analogia alle agenzie. A tal fine, la Commissione informa le agenzie di dette norme di applicazione immediatamente dopo la loro adozione. Le norme prendono effetto nelle agenzie nove mesi dopo tale comunicazione o nove mesi dopo la loro entrata in vigore presso la Commissione, se quest'ultima data è posteriore.

La Commissione non era tenuta a informare le agenzie delle norme di applicazione entrate in vigore prima della riforma dello statuto del 2014. Il principio di analogia si applica solo riguardo alle norme di applicazione della Commissione che quest'ultima ha comunicato alle agenzie.

In deroga al principio di analogia, un'agenzia può decidere, previa consultazione del proprio comitato del personale e con l'accordo della Commissione[24], di adottare decisioni individuali:

- non applicando determinate norme della Commissione (opt-out);
- adottando norme diverse da quelle della Commissione;
- adottando norme su materie diverse da quelle oggetto delle norme adottate dalla Commissione.

In virtù del principio dell'autonomia istituzionale, le agenzie sono quindi autorizzate a derogare all'approccio della Commissione all'applicazione dello statuto e del RAA, ma rimangono vincolate al rispetto del quadro istituito da tali atti.

Per esigenze di semplificazione, efficienza amministrativa e armonizzazione delle norme e delle pratiche tra le agenzie, la Commissione ha altresì messo a punto un meccanismo che le permette di dare alle singole agenzie un accordo orizzontale *ex ante* sulle singole decisioni senza che le agenzie debbano presentare una richiesta formale. Tale meccanismo si applica solo a condizione che l'agenzia interessata segua un modello uniforme di decisione proposto dalla Commissione.

[23] Per ulteriori riferimenti si veda la comunicazione C(2014) 6543 final del 26 settembre 2014 del vicepresidente Šefčovič alla Commissione sugli orientamenti in materia di attuazione dell'articolo 110, paragrafo 2, dello statuto relativamente alle norme di applicazione applicabili nelle agenzie, e la decisione della Commissione C(2014) 7229 final dell'8 ottobre 2014 sull'esercizio di determinati poteri in merito all'accordo che le agenzie devono ottenere dalla Commissione prima dell'adozione di norme di applicazione che danno attuazione allo statuto ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 2, dello stesso.

[24] L'accordo della Commissione deve essere chiesto prima della scadenza del periodo di nove mesi sopra menzionato.

Sulla base delle informazioni raccolte dai servizi competenti della Commissione presso le agenzie, la Commissione ha redatto una tabella generale che somma i dati relativi al primo periodo di riferimento (2014-2016) al numero di norme adottate nel secondo periodo (2017-2019) per ottenere una sintesi del numero e delle tipologie di norme di applicazione che risultavano applicabili nelle agenzie al 31 dicembre 2019.

Tale tabella generale è riportata all'**allegato IV** della presente relazione.

La tabella utilizza la metodologia seguente:

- tiene conto delle norme di applicazione delle agenzie che erano in vigore al 31 dicembre 2019;
- segue la struttura dello statuto e del RAA al fine di poter agevolmente individuare le diverse materie in cui le agenzie hanno adottato norme di applicazione;
- per ciascuna materia, distingue diversi scenari in base ai quali le agenzie hanno adottato le rispettive norme.

In particolare, la tabella illustra il funzionamento pratico dei meccanismi introdotti nel 2014.

EFFETTI DEI MECCANISMI INTRODOTTI NEL 2014

	Periodo 2014-2016	**Totale al 31 dicembre 2019**
Norme di applicazione della Commissione adottate dopo la riforma del 2014 e comunicate alle agenzie	23	29
Norme di applicazione delle agenzie che si applicano per analogia dopo la riforma del 2014 (articolo 110, paragrafo 2, dello statuto)	593	749
Deroghe dopo il 2014 (norme proprie diverse dall'accordo *ex ante* della Commissione e/o norme di applicazione della Commissione comunicate alle agenzie ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 2, dello statuto)	35	4
Accordi orizzontali *ex ante* della Commissione	14	21
Norme di applicazione adottate dalle agenzie sulla base di un accordo orizzontale *ex ante*	284	689

Dal raffronto tra le due colonne emerge che i meccanismi introdotti dalla riforma del 2014, miranti ad assicurare l'applicazione coerente in tutte le agenzie delle norme applicabili al personale, continuano a essere ampiamente utilizzati e si sono rivelati nel complesso molto efficienti. Si è registrato un netto aumento del numero di norme di applicazione adottate dalle agenzie sulla base di accordi orizzontali *ex ante* della Commissione. È aumentata anche l'applicazione "per analogia" delle norme di applicazione della Commissione. Per contro, è diminuito sensibilmente il numero di deroghe, vale a dire di norme proprie delle agenzie

diverse dagli accordi orizzontali *ex ante* della Commissione e/o dalle norme di applicazione della Commissione comunicate alle agenzie ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 2, dello statuto.

Occorre tuttavia precisare che il numero di agenzie è leggermente aumentato tra i due periodi di riferimento, passando da 48 a 51 (il numero di istituzioni è invece rimasto invariato).

La valutazione più approfondita delle modalità secondo cui le agenzie hanno applicato in pratica le norme di applicazione nei singoli casi esula dall'oggetto della presente relazione. La relazione speciale della Corte dei conti europea (CCE) "*Il futuro delle agenzie dell'UE: sono possibili una maggiore flessibilità e cooperazione*"[25], di recente pubblicazione, pur ravvisando margini di miglioramento per quanto riguarda la struttura di governance complessiva di alcune agenzie non ha affrontato espressamente la questione delle modalità di applicazione delle norme in materia di risorse umane da parte delle agenzie.

A seguito della relazione speciale della Corte dei conti europea, il Consiglio ha invitato la Commissione a esaminare le raccomandazioni della Corte e a trarre conclusioni per quanto riguarda, tra l'altro, l'assistenza e il sostegno alle agenzie dell'Unione nell'armonizzazione delle loro disposizioni di esecuzione, pur senza fare preciso riferimento a questioni rientranti nell'ambito di applicazione dello statuto o del RAA.

Al riguardo, dalla presente relazione emerge con chiarezza che i meccanismi instaurati dall'articolo 110 dello statuto (vale a dire l'applicazione per analogia delle norme della Commissione, l'armonizzazione delle deroghe mediante i modelli di decisione e la valutazione approfondita delle singole deroghe) svolgono una funzione di filtro per garantire la coerenza delle norme prima della loro adozione, armonizzando così le disposizioni di esecuzione tra le agenzie.

Nondimeno, per quanto la presente relazione riguardi l'adozione di norme e non l'interpretazione e l'effettiva attuazione delle medesime da parte delle istituzioni e delle agenzie, che agiscono in applicazione del principio dell'autonomia istituzionale, le istituzioni possono riflettere su come fare leva sui meccanismi esistenti per rafforzare ulteriormente l'attuazione coerente delle norme e lo scambio delle migliori pratiche, in particolare sfruttando i diversi strumenti di cooperazione predisposti dalle istituzioni in generale e dalla Commissione e dalla rete delle agenzie dell'UE in particolare.

[25] Reperibile all'indirizzo: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_22/SR_Future_of_EU_Agencies_IT.pdf (ultima consultazione: 9.12.2020).

TRASPARENZA

→ La relazione presenta un riepilogo esaustivo delle diverse tipologie di norme di applicazione in vigore in tutte le istituzioni e agenzie durante il periodo di riferimento. L'utilizzo di una metodologia comune consente un approccio comparativo tra le istituzioni che aumenta la trasparenza.

→ Dalla relazione emerge che il numero complessivo di norme di applicazione è rimasto relativamente stabile nell'insieme delle istituzioni rispetto all'ultimo periodo di riferimento.

→ La relazione dimostra che i meccanismi introdotti dalla riforma del 2014, miranti ad assicurare l'applicazione coerente in tutte le agenzie delle norme applicabili al personale, continuano a essere ampiamente utilizzati, con un netto aumento delle norme adottate dalle agenzie sulla base degli accordi orizzontali ex ante della Commissione. Nondimeno, le istituzioni e le agenzie possono riflettere su come fare leva sui meccanismi esistenti per rafforzare ulteriormente l'attuazione coerente delle norme.

TITOLO 3. VALUTAZIONE QUALITATIVA/CONFORMITÀ

CONFORMITÀ

→ Le istituzioni si sono conformate al quadro dello statuto e del RAA?

→ Vi è stata ulteriore convergenza tra le istituzioni sulle materie oggetto delle norme di applicazione da esse adottate?

→ Qual è lo stato di avanzamento del registro gestito dalla Corte di giustizia?

a) Conformità con lo statuto e con il regime applicabile agli altri agenti

Di seguito la relazione esamina in quale misura le autorità che hanno il potere di nomina e le autorità abilitate a concludere i contratti di assunzione di ciascuna istituzione hanno, ad oggi, utilizzato i poteri specifici di adottare norme di applicazione conferiti rispettivamente dallo statuto e dal RAA (le informazioni sono elencate di seguito all'interno di riquadri). Particolare attenzione è riservata alle materie in cui le autorità non hanno (ancora) fatto uso della propria facoltà di adottare norme.

La relazione elenca altresì le materie in cui le istituzioni hanno adottato norme di applicazione non espressamente previste dallo statuto e dal RAA (le informazioni sono elencate di seguito all'interno di riquadri tratteggiati).

In detti elenchi la relazione esamina altresì i settori in cui le istituzioni e le agenzie sembrano accusare ritardi rispetto al quadro normativo previsto dallo statuto e dal RAA per quanto riguarda l'osservanza dell'obbligo di adottare norme di applicazione e la scelta della procedura, vale a dire la scelta tra norme di comune accordo tra le istituzioni, disposizioni generali di esecuzione e altre norme di applicazione. Le osservazioni corrispondenti sono state evidenziate in **grassetto** negli elenchi.

Infine la presente sezione della relazione esamina le questioni su cui l'attività normativa si è concentrata nel periodo di riferimento 2017-2019 per quanto riguarda le materie delle norme di applicazione.

Statuto

Titolo I – Disposizioni generali

Articolo 2 – Esercizio dei poteri dell'autorità che ha il potere di nomina

Nove istituzioni[26] hanno fatto ricorso alla facoltà di adottare norme di applicazione relative all'esercizio dei poteri demandati all'autorità che ha potere di nomina. Alcune istituzioni si sono avvalse della possibilità di affidare l'esercizio di tali poteri a un'altra istituzione o a un organismo interistituzionale.

Articolo 5, paragrafo 4 – Descrizione delle mansioni e delle prerogative associate a ciascun impiego tipo

Tutte le istituzioni si sono avvalse della possibilità prevista dallo statuto di descrivere più nel dettaglio le mansioni e le prerogative associate a ciascun impiego tipo.

Articolo 9 + Allegato II, articolo 2 – Procedura di istituzione della commissione paritetica comune (COPARCO)

Tutte le istituzioni hanno adottato, di comune accordo, una norma sulle modalità di costituzione della commissione paritetica comune.

Articolo 9, paragrafo 2 – Composizione e modalità di funzionamento degli organi (comitati e commissioni)

Sette istituzioni[27] hanno fatto ricorso alla facoltà di determinare la composizione e la modalità di funzionamento degli organi.

Articolo 10 – Procedura di nomina dei membri del comitato dello statuto

Tutte le istituzioni hanno adottato di comune accordo una norma sulla procedura di nomina dei membri del comitato dello statuto.

Allegato XIII, articolo 30, paragrafo 3 - Inquadramento dei funzionari con speciali responsabilità come "capiunità o equivalenti" o "consiglieri o equivalenti" entro il 31 dicembre 2015

Sei istituzioni[28] hanno stabilito disposizioni sotto forma di altre norme di applicazione per derogare all'articolo 30, paragrafo 2, dell'allegato XIII dello statuto relativamente all'inquadramento dei funzionari del grado da AD 9 ad AD 14 con speciali responsabilità come "capiunità o equivalenti" o "consiglieri o equivalenti" entro il 31 dicembre 2015.

Benché lo statuto non lo richieda espressamente, alcune istituzioni hanno anche adottato norme di applicazione sulle seguenti materie di cui al titolo I dello statuto: pari opportunità, disabilità, misure sociali, norme sanitarie e di sicurezza e trasferimenti.

Gli ambiti aggiunti da alcune istituzioni nel periodo 2017-2019 hanno riguardato, in particolare, salute e sicurezza, impieghi tipo e titoli, comitati e trasferimenti.

[26] Tutte eccetto il GEPD.
[27] PE, COM, CCE, SEAE, CESE, CdR, GEPD.
[28] Consiglio, COM, CGUE, CCE, CESE, ME.

Titolo II – Doveri e diritti e del funzionario

Articolo 22 quater – Norme interne sulla denuncia delle irregolarità

Tutte le istituzioni hanno adottato norme interne sulla denuncia delle irregolarità.

Alcune istituzioni hanno anche adottato norme di applicazione relative alle seguenti materie, di cui al titolo II dello statuto: etica e integrità, prevenzione delle molestie, attività esterne, responsabilità finanziaria e formazione.

Gli ambiti aggiunti da alcune istituzioni nel periodo 2017-2019 hanno riguardato, in particolare, etica e integrità, prevenzione delle molestie e formazione.

Titolo III – Carriera del funzionario

Articolo 27, secondo comma – Misure appropriate in seguito alla constatazione di uno squilibrio significativo tra le nazionalità dei funzionari

A norma dell'articolo 27, secondo comma, ciascuna istituzione è autorizzata ad adottare misure appropriate in seguito alla constatazione di uno squilibrio significativo tra le nazionalità dei funzionari che non sia giustificato da criteri obiettivi. Tali misure appropriate devono essere giustificate e non devono mai concretizzarsi in criteri di assunzione diversi da quelli basati sul merito. Prima di adottare tali misure appropriate, l'autorità che ha il potere di nomina adotta disposizioni generali di esecuzione. Al momento del completamento della presente relazione, nessuna istituzione aveva ancora adottato tali disposizioni generali di esecuzione.

Articolo 32, secondo comma - Inquadramento nello scatto al momento dell'assunzione

Tutte le istituzioni hanno adottato disposizioni generali di esecuzione al fine di concedere un abbuono d'anzianità di 24 mesi al massimo per tener conto dell'esperienza professionale dell'interessato.

Articolo 37, lettera b) - Definizione di un elenco di organismi preposti al perseguimento degli interessi dell'Unione

Tutte le istituzioni hanno stabilito di comune accordo un elenco di organismi preposti al perseguimento degli interessi dell'Unione.

Articolo 42 bis - Congedo parentale, famiglie monoparentali

Tutte le istituzioni hanno adottato disposizioni di esecuzione sul congedo parentale, compresa la questione del riconoscimento delle famiglie monoparentali al fine di raddoppiare la durata del congedo parentale. **Risulta tuttavia che due istituzioni[29] hanno scelto di adottare tali norme sotto forma di altre norme di applicazione anziché di disposizioni generali di esecuzione come previsto all'articolo 42 bis, paragrafo 1, dello statuto.**

Articolo 43 - Rapporto annuale sulla competenza, l'efficienza e la condotta in servizio

Tutte le istituzioni hanno adottato disposizioni generali di esecuzione relative ai rapporti annuali sulla competenza, l'efficienza e la condotta in servizio.

Articolo 45, paragrafo 2 - Capacità di lavorare in una terza lingua precedentemente alla prima promozione

[29] CESE e CdR.

Tutte le istituzioni hanno adottato norme di comune accordo per attuare l'obbligo per i funzionari di dimostrare, precedentemente alla prima promozione, la capacità di lavorare in una terza lingua.

Articolo 45 bis, paragrafo 5 - Nomina di un funzionario AST a un posto AD

Tutte le istituzioni hanno adottato disposizioni di esecuzione per poter nominare un funzionario appartenente al gruppo di funzioni AST a un posto del gruppo di funzioni AD (la cosiddetta procedura di certificazione). **Risulta tuttavia che una istituzione[30] ha scelto di adottare tali norme sotto forma di altre norme di applicazione anziché di disposizioni generali di esecuzione come previsto all'articolo 45 bis, paragrafo 5, dello statuto.**

Articolo 51, paragrafo 1 - Procedura per insufficienza professionale

Sette istituzioni[31] hanno adottato disposizioni interne destinate a individuare, gestire e risolvere i casi di insufficienza professionale in maniera tempestiva e appropriata.

Alcune istituzioni hanno anche adottato norme di applicazione relative alle seguenti materie, di cui al titolo III dello statuto: periodo di prova, nomina di funzionari di inquadramento superiore, quadri intermedi, distacco, aspettativa per motivi personali, congedo per motivi familiari, dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio, scatto periodico, conferma nei posti direttivi, promozione, pensionamento e qualifica di funzionario onorario.

Nel periodo 2017-2019 un'istituzione ha aggiunto norme di applicazione per il presente titolo III per quanto riguarda l'assunzione del personale di inquadramento superiore.

Titolo IV – Condizioni di lavoro del funzionario[32]

Articolo 55, paragrafo 3 – Permanenza

Risulta che nessuna istituzione abbia stabilito modalità di applicazione della disposizione sulla permanenza.

Articolo 55, paragrafo 4 – Orario di lavoro/Modalità di orario di lavoro flessibile

Tutte le istituzioni hanno introdotto modalità di orario di lavoro flessibile.

Articolo 55 bis + Allegato IV bis, articolo 5 – Lavoro a orario ridotto

Nove istituzioni[33] hanno stabilito modalità di applicazione delle disposizioni sul lavoro a orario ridotto.

Articolo 55 ter - Impiego condiviso

Un'istituzione[34] ha stabilito modalità di applicazione dell'articolo sull'impiego condiviso.

Articolo 56 – Lavoro straordinario

[30] CCE.
[31] PE, Consiglio, COM, CGUE, CCE, CESE, GEPD.
[32] Il titolo IV contiene anche il conferimento specifico di poteri alla Commissione (prima della riforma dello statuto del 2014 al Consiglio) per determinare tramite atti delegati categorie di funzionari aventi diritto a indennità specifiche (servizio a turni, permanenza, condizioni di lavoro gravose). Tali atti delegati non costituiscono oggetto della presente relazione, cfr. nota 5.
[33] Tutte eccetto la CGUE.
[34] COM.

Otto istituzioni[35] hanno definito la procedura relativa all'autorizzazione del lavoro straordinario o le condizioni relative all'indennità forfettaria.

Articolo 57 - Congedo annuale

Le istituzioni non risultano avere stabilito norme di comune accordo sul congedo annuale. Risulta invece che nove istituzioni[36] abbiano adottato norme proprie in materia sotto forma di altre norme di applicazione.

Articolo 61 - Elenco dei giorni festivi

Tutte le istituzioni hanno fissato di comune accordo l'elenco dei giorni festivi.

Alcune istituzioni hanno anche adottato norme di applicazione sulle seguenti materie, di cui al titolo IV dello statuto: telelavoro, congedo di maternità, congedo malattia, procedimento per l'accertamento dell'invalidità, visita medica annuale e assenze.

Gli ambiti aggiunti da alcune istituzioni nel periodo 2017-2019 hanno riguardato, in particolare, orario di lavoro flessibile, telelavoro, congedo di malattia e assenze.

Titolo V – Trattamento economico e benefici sociali del funzionario

Articolo 72, paragrafo 1 - Assicurazione contro le malattie

Tutte le istituzioni hanno fissato norme di comune accordo sull'assicurazione contro le malattie.

Articolo 72, paragrafo 1 - Rimborso delle spese mediche

A seguito dei poteri conferitile da tutte le istituzioni, come previsto all'articolo 72, paragrafo 1, terzo comma, dello statuto, la Commissione ha adottato norme che disciplinano il rimborso delle spese, applicabili in tutte le istituzioni.

Articolo 73, paragrafo 1 - Assicurazione contro i rischi di malattia professionale e i rischi d'infortunio

Tutte le istituzioni hanno fissato norme di comune accordo sull'assicurazione contro i rischi di malattia professionale e i rischi d'infortunio.

Articolo 76 bis - Integrazione della pensione di un coniuge superstite affetto da una malattia grave o prolungata oppure da una disabilità

Tutte le istituzioni hanno fissato di comune accordo le modalità di applicazione relative all'integrazione della pensione di un coniuge superstite affetto da una malattia grave o prolungata oppure da una disabilità.

Allegato VII, articolo 3, paragrafo 1 - Indennità scolastica

Tutte le istituzioni hanno stabilito disposizioni generali di esecuzione relative all'indennità scolastica.

Allegato VII, articolo 9, paragrafo 1 - Spese di trasloco

[35] Tutte eccetto il SEAE e il GEPD.
[36] Tutte eccetto il ME.

Tutte le istituzioni hanno adottato disposizioni di esecuzione relative alle spese di trasloco. **Risulta tuttavia che una istituzione[37] ha scelto di adottare tali norme sotto forma di altre norme di applicazione anziché di disposizioni generali di esecuzione come previsto all'articolo 9, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto.**

Allegato VII, articolo 13, paragrafo 2, lettera b) – Tabella delle indennità di missione in paesi terzi

Un'istituzione[38] ha fissato e adattato la tabella delle indennità di missione per i paesi al di fuori dell'Unione europea.

Allegato VII, articolo 13 bis - Spese di missione

Tutte le istituzioni hanno adottato disposizioni generali di esecuzione relative alle spese di missione.

Allegato VII, articolo 14, paragrafo 2 – Indennità di rappresentanza

Nessuna istituzione ha stabilito condizioni per il rimborso delle spese di rappresentanza sostenute occasionalmente.

Allegato VII, articolo 17, paragrafo 2 – Trasferimento di una parte della retribuzione

Tutte le istituzioni hanno fissato di comune accordo norme sul trasferimento regolare speciale di una parte della retribuzione di un funzionario.

Allegato VIII, articolo 11, paragrafo 2 – Trasferimento IN di diritti a pensione

Nove istituzioni hanno adottato disposizioni generali di esecuzione per determinare le annualità da computare, secondo il regime dell'Unione delle pensioni, a titolo di servizio prestato in precedenza, al funzionario che entra al servizio dell'Unione dopo aver cessato di prestare servizio presso un'amministrazione, un'organizzazione nazionale o internazionale ovvero aver esercitato un'attività subordinata o autonoma. **Risulta che un'istituzione[39] non abbia ancora adottato disposizioni generali di esecuzione a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello statuto.**

Quasi tutte le istituzioni hanno anche adottato norme di applicazione relative alle materie seguenti, di cui al titolo V dello statuto: assegni familiari, assegno di famiglia per decisione speciale, persone assimilate a un figlio a carico, indennità scolastica, spese di viaggio annuali, luogo d'origine, spese di missione e di trasferta, trasferimento dei diritti a pensione. Nella grande maggioranza dei casi le istituzioni hanno scelto di adottare disposizioni generali di esecuzione su tali materie.

Alcune istituzioni hanno anche adottato norme di applicazione su prestiti e anticipazioni, calcolo dei diritti a pensione, pensionamento anticipato e indennità di invalidità.

Gli ambiti aggiunti da alcune istituzioni nel periodo 2017-2019 hanno riguardato, in particolare, l'assegno di famiglia per decisione speciale, le persone assimilate a un figlio a carico, le spese di missione e di trasferta, prestiti o anticipazioni e pensionamento anticipato.

[37] SEAE.
[38] SEAE.
[39] ME.

Titolo VI – Regime disciplinare

Allegato IX, articolo 2, paragrafo 3 – Indagini amministrative

Otto istituzioni hanno adottato modalità di applicazione relative alle indagini amministrative sotto forma di disposizioni generali di esecuzione. **Risulta che due istituzioni[40] non abbiano ancora adottato le pertinenti disposizioni generali di esecuzione a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato IX dello statuto.**

Allegato IX, articolo 30 – Procedimento disciplinare

Otto istituzioni[41] hanno adottato modalità di applicazione relative ai procedimenti disciplinari a livello generale.

Titolo VII – Mezzi di ricorso

Articoli 90 e 91 – Mezzi di ricorso

Un'istituzione[42] ha adottato norme di applicazione sui reclami e i ricorsi ai sensi degli articoli 90 e 91 dello statuto. Un'istituzione[43] ha adottato norme di applicazione sulle indagini relative alle commissioni giudicatrici dell'EPSO.

Titolo VIII bis – Disposizioni particolari applicabili al SEAE

Articolo 96 - Funzionari della Commissione che lavorano presso una delegazione dell'Unione e funzionari del SEAE chiamati a svolgere compiti per conto della Commissione

La Commissione e il SEAE hanno concordato le modalità secondo cui un funzionario della Commissione che lavora presso una delegazione dell'Unione riceve istruzioni dal capo delegazione e un funzionario del SEAE chiamato a svolgere compiti per conto della Commissione riceve istruzioni dalla Commissione.

Titolo VIII ter – Disposizioni particolari e derogatorie applicabili ai funzionari con sede di servizio in un paese terzo

Allegato X, articolo 1, terzo comma - Funzionari con sede di servizio in un paese terzo

La Commissione e il SEAE hanno adottato disposizioni generali di esecuzione applicabili ai funzionari dell'Unione europea con sede di servizio in un paese terzo. Nella sua giurisprudenza la Corte di giustizia ha chiarito che lo statuto non impone alle istituzioni di adottare disposizioni generali di esecuzione per l'allegato X dello statuto. Tuttavia se un'istituzione decide di procedere in tal senso, deve essere seguita la procedura di cui all'articolo 110 dello statuto (vale a dire l'adozione mediante disposizioni generali di esecuzione)[44].

Allegato X, articolo 2 - Mobilità dei funzionari con sede di servizio in un paese terzo

Soltanto la Commissione ha stabilito modalità di applicazione relative ai trasferimenti di funzionari secondo una procedura specifica detta "procedura di mobilità".

[40] Consiglio e CCE.
[41] Tutte tranne il Consiglio e la CCE.
[42] GEPD.
[43] PE.
[44] Cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-427/18 P, *SEAE/Alba Aguilera e a.*, punto 77.

Allegato X, articolo 3 – Applicazione derogatoria dell'allegato X ai funzionari temporaneamente riassegnati presso la sede

Le istituzioni non hanno adottato disposizioni generali di esecuzione sull'applicazione derogatoria dell'allegato X ai funzionari temporaneamente riassegnati presso la sede. Tuttavia, al momento dell'elaborazione della presente relazione, la Commissione e il SEAE stavano lavorando all'adozione di disposizioni generali di esecuzione al riguardo.

Allegato X, articolo 5, paragrafo 2 – Alloggio per i funzionari con sede di servizio in un paese terzo

La Commissione e il SEAE hanno fissato le modalità di applicazione per provvedere all'alloggio per il funzionario.

Allegato X, articolo 10, paragrafo 3 – Indennità correlata alle condizioni di vita

La Commissione e il SEAE hanno adottato modalità di applicazione relative all'indennità correlata alle condizioni di vita.

Allegato X, articolo 23 - Rimborso del canone locativo per i funzionari con sede di servizio in un paese terzo

La Commissione e il SEAE hanno stabilito norme particolareggiate relative all'indennità di alloggio o al rimborso del canone locativo.

La Commissione e il SEAE hanno anche adottato norme di applicazione relative alle materie seguenti, di cui al titolo VIII ter e all'allegato X dello statuto: congedo di riposo, valuta e coefficiente correttore, rimborso per i funzionari assegnati a sedi di servizio in paesi terzi, mobilità degli agenti contrattuali del SEAE, indennità di alloggio provvisorio e spese di trasporto, assicurazione contro le malattie e gli infortuni.

Le istituzioni non hanno aggiunto nuovi ambiti rientranti nel presente titolo nel periodo 2017-2019.

Regime applicabile agli altri agenti

Titolo II – Degli agenti temporanei

Articolo 12, paragrafo 1, terzo comma – Misure appropriate in seguito alla constatazione di uno squilibrio significativo tra le nazionalità degli agenti temporanei

Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, ciascuna istituzione è autorizzata ad adottare misure appropriate in seguito alla constatazione di uno squilibrio significativo tra le nazionalità degli agenti temporanei che non sia giustificato da criteri obiettivi. Tali misure appropriate devono essere giustificate e non devono mai concretizzarsi in criteri di assunzione diversi da quelli basati sul merito. Prima di adottare tali misure appropriate, l'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione adotta disposizioni generali di esecuzione. Al momento del completamento della presente relazione, nessuna istituzione aveva ancora adottato tali disposizioni di esecuzione.

Articolo 12, paragrafo 5 – Procedure di assunzione degli agenti temporanei

Cinque istituzioni[45] hanno adottato disposizioni di esecuzione relative alle procedure di assunzione degli agenti temporanei. **Risulta tuttavia che due delle cinque istituzioni[46] hanno scelto di adottare tali norme sotto forma di altre norme di applicazione anziché di disposizioni generali di esecuzione come previsto all'articolo 12, paragrafo 5, del RAA.**

Articolo 28 bis, paragrafo 2 – Disposizioni relative alla concessione dell'indennità di disoccupazione agli agenti temporanei

Nessuna istituzione ha stabilito disposizioni relative alla concessione di un'indennità di disoccupazione agli agenti temporanei.

Articolo 28 bis, paragrafo 10 – Modalità di applicazione relative alla concessione di un'indennità di disoccupazione agli agenti temporanei

Tutte le istituzioni hanno stabilito di comune accordo le modalità di applicazione delle disposizioni relative alla concessione di un'indennità di disoccupazione agli agenti temporanei.

Articolo 42 – Condizioni relative ai versamenti da effettuare per costituire o mantenere i diritti a pensione nel paese d'origine

Nessuna istituzione ha stabilito le condizioni relative ai versamenti da effettuare per costituire o mantenere i diritti a pensione nel paese d'origine per gli agenti temporanei.

Articolo 54 – Promozione degli agenti temporanei - articolo 2, lettera f), del RAA

Da quanto risulta, sulla base di un accordo orizzontale *ex ante* della Commissione quasi tutte le agenzie[47] hanno adottato disposizioni generali di esecuzione delle disposizioni sulla promozione degli agenti temporanei (articolo 2, lettera f), del RAA) al grado immediatamente superiore. **L'articolo 54 del RAA prevede l'obbligo per tutte le agenzie di adottare tali norme.**

Articolo 56 – Assunzione e impiego degli agenti temporanei - articolo 2, lettera f), del RAA

Da quanto risulta, sulla base di un accordo orizzontale *ex ante* della Commissione, quasi tutte le agenzie[48] hanno adottato disposizioni generali di esecuzione relative alle procedure che disciplinano l'assunzione e l'impiego degli agenti temporanei (articolo 2, lettera f), del RAA). **L'articolo 56 del RAA prevede l'obbligo per tutte le agenzie di adottare tali norme.**

Alcune istituzioni hanno anche adottato norme di applicazione sulle materie seguenti, di cui al titolo II del RAA: politica generale per l'assunzione e l'impiego degli agenti temporanei, promozione degli agenti temporanei, misure sociali, indennità di maternità e pensionamento anticipato.

Nel periodo 2017-2019 un'istituzione ha aggiunto norme relative alle misure sociali.

[45] PE, CCE, SEAE, CESE, CdR.
[46] CCE, CESE.
[47] Tutte eccetto un'agenzia di recente costituzione che, al momento della stesura della presente relazione, stava elaborando le norme in vista della loro adozione.
[48] Tutte eccetto tre agenzie, due delle quali, per via della loro specificità, hanno adottato norme proprie relative all'articolo 56 del RAA previo accordo individuale della Commissione e non sulla base dell'accordo *ex ante* della Commissione.

Titolo IV – Degli agenti contrattuali

Articolo 79, paragrafo 2 – Utilizzazione degli agenti contrattuali

Tutte le istituzioni hanno adottato disposizioni generali di esecuzione sull'utilizzazione degli agenti contrattuali.

Articolo 82, paragrafo 6 – Assunzione degli agenti contrattuali

Tutte le istituzioni hanno adottato disposizioni generali di esecuzione sulle procedure di assunzione degli agenti contrattuali.

Articolo 86, paragrafo 1 – Inquadramento degli agenti contrattuali

Tutte le istituzioni hanno adottato disposizioni generali di esecuzione sull'inquadramento degli agenti contrattuali.

Articolo 96, paragrafo 2 – Disposizioni relative alla concessione dell'indennità di disoccupazione agli agenti contrattuali

Nessuna istituzione ha stabilito disposizioni relative alla concessione dell'indennità di disoccupazione agli agenti contrattuali.

Articolo 112 – Condizioni per i versamenti relativi ai diritti a pensione, all'assicurazione contro la disoccupazione, all'indennità di invalidità, all'assicurazione vita e all'assicurazione malattia nel paese di ultima copertura

Nessuna istituzione ha stabilito condizioni per i versamenti relativi ai diritti a pensione, all'assicurazione contro la disoccupazione, all'indennità di invalidità, all'assicurazione vita e all'assicurazione malattia nel paese di ultima copertura.

Alcune istituzioni hanno anche adottato norme di applicazione sulle seguenti materie, di cui al titolo IV del RAA: misure sociali, valutazione, durata massima del ricorso a personale non permanente, interpreti di conferenza ausiliari, condizioni di lavoro degli interpreti e mobilità degli agenti contrattuali nelle delegazioni.

Nel periodo 2017-2019 un'istituzione ha aggiunto norme relative alle misure sociali.

Titolo IV – Degli agenti locali

Articoli 120 e 121 – Agenti locali

La Commissione e il SEAE hanno adottato altre norme di applicazione relative alle condizioni di impiego e alla sicurezza sociale degli agenti locali nelle delegazioni. Il SEAE ha anche adottato altre norme di applicazione per quanto riguarda il metodo retributivo.

Titolo VI – Dei consiglieri speciali

Articoli 5, 123 e 124 – Consiglieri speciali

La Commissione ha adottato norme di applicazione sui consiglieri speciali.

Titolo VII – Assistenti parlamentari

Articolo 125 - Assistenti parlamentari
Il Parlamento europeo ha adottato, con decisione interna, le misure di applicazione delle disposizioni sugli assistenti parlamentari.

*****

Per quanto riguarda la convergenza sulle materie oggetto delle norme di applicazione, da quanto sinora esposto emerge una maggiore convergenza tra le istituzioni durante il periodo di riferimento. Tale convergenza è stata più marcata nelle materie per le quali la maggior parte delle istituzioni aveva già adottato norme nel periodo di riferimento precedente o anteriormente ad esso, inducendo altre istituzioni a fare altrettanto. Questo si è verificato in particolare per quanto riguarda: impieghi tipo e titoli, commissioni e comitati, prevenzione e protezione contro le molestie, formazione, aspettativa per motivi personali, orario di lavoro, lavoro a orario ridotto, telelavoro, assegno di famiglia per decisione speciale, spese di missione e di trasferta.

Benché in misura più limitata, si è registrata una certa convergenza anche per quanto riguarda salute e sicurezza, trasferimenti, etica e integrità, assunzione del personale di inquadramento superiore, visita medica annuale, prestiti e anticipazioni e procedimenti disciplinari.

I nuovi ambiti introdotti durante il periodo di riferimento sono stati: pari opportunità, pensionamento anticipato, mobilità dei funzionari con sede di servizio in un paese terzo, misure sociali per agenti temporanei e contrattuali e metodo di retribuzione degli agenti contrattuali con sede di servizio in un paese terzo.

b) Registro gestito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea

Dal febbraio 2014 il registro delle norme adottate dall'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione e agenzia è accessibile al pubblico tramite l'applicazione online "Circabc" (Communication and Information Resource Centre for Administrations, Businesses and Citizens) mediante uno specifico account EU Login.

Il registro ha introdotto la struttura dei documenti seguente:

Titolo	Descrizione
1. Statuto e RAA	*"Le regole applicabili ai funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione."*
2. Norme di carattere generale	*"Le norme adottate dal Consiglio dell'Unione europea o gli atti delegati adottati dalla Commissione europea per l'applicazione dello statuto e applicabili al personale delle istituzioni e delle agenzie dell'Unione."*
3. Norme fissate di comune accordo	*"Determinati articoli dello statuto fanno esplicitamente riferimento, per la relativa applicazione, a norme fissate di comune accordo tra le istituzioni. Tali norme sono adottate in maniera identica da ciascuna istituzione e il presidente della Corte di giustizia determina infine il comune accordo delle istituzioni."*
4. Disposizioni generali di	*"Ove espressamente previsto dallo statuto, ciascuna istituzione adotta le*

esecuzione (DGE)	*proprie disposizioni generali di esecuzione degli articoli dello statuto, previa consultazione del comitato del personale e dopo aver ricevuto il parere del comitato dello statuto. Determinati testi sono altresì adottati dalle istituzioni sotto forma di 'disposizioni generali di esecuzione' nei casi in cui lo statuto prevede 'disposizioni di applicazione' oppure nei casi in cui le disposizioni statutarie non sono abbastanza esplicite per poter essere applicate direttamente."*
5. Altre norme di applicazione (NA)	*"Testi adottati da ciascuna istituzione per dare attuazione allo statuto che non sono né norme fissate di comune accordo né disposizioni generali di esecuzione."*

Le norme di cui a ciascun titolo sono organizzate per istituzione e all'interno di una cartella comune nel caso delle agenzie dell'Unione europea. Alcune istituzioni hanno ulteriormente organizzato le proprie norme di applicazione per argomento all'interno di sottocartelle.

Per quanto riguarda le agenzie, le rispettive norme di applicazione compaiono nel registro sotto i titoli "Disposizioni generali di esecuzione (DGE)" e "Altre norme di applicazione (NA)" all'interno della cartella comune "Agenzie dell'Unione europea".

Tale cartella contiene le sottocartelle seguenti:

- "Accordi ex ante della Commissione sulle DGE in deroga" e "Accordi ex ante della Commissione sulle NA in deroga", descritti rispettivamente come "*Accordi applicabili a tutte le agenzie. Accordi applicabili alle agenzie esecutive. Accordi applicabili alle agenzie decentrate e alle imprese comuni.*" Tali sottocartelle sono a loro volta suddivise per oggetto in ulteriori cartelle:
- "Imprese comuni"
- "Agenzie decentrate"
- "Agenzie esecutive"

La presente relazione riguarda le norme di cui ai titoli da 3 a 5 del registro.

Per quanto riguarda tali norme, consultando il registro emerge che le istituzioni nella loro totalità e le agenzie in generale sono a conoscenza dell'esistenza del registro e dell'obbligo di trasmettere le rispettive norme di applicazione al registro. Il livello di adempimento di tale obbligo varia tuttavia in modo significativo a seconda dell'istituzione e della tipologia di norma.

I dati inseriti nel registro risultano completi nel caso delle norme fissate di comune accordo.

Per quanto riguarda le disposizioni generali di esecuzione, il livello di adempimento risulta elevato in quanto tutte le istituzioni hanno trasmesso norme. Ciò premesso, per alcune istituzioni il registro contiene la maggior parte delle rispettive disposizioni di esecuzione, mentre per altre continua a essere incompleto.

Per contro, per quanto riguarda le altre norme di applicazione, soltanto le agenzie in generale[49] e 5 istituzioni su 10 hanno trasmesso le proprie norme al registro. Tra le istituzioni che vi hanno provveduto, alcune hanno presentato dati più aggiornati, mentre altre devono tuttora presentare un numero consistente di norme di applicazione.

Ciò è attribuibile all'incertezza in merito all'esatta portata dell'obbligo di trasmettere le norme di applicazione al registro e alla mancanza di un accordo interistituzionale in tal senso.

Alla luce di queste considerazioni, è opportuno precisare che il contenuto del registro non è identico a quello della presente relazione, se non nel caso delle norme fissate di comune accordo.

Oltre alle differenze derivanti dal diverso grado di completezza delle informazioni trasmesse al registro, una certa divergenza è imputabile alle specificità della metodologia utilizzata per la presente relazione. In particolare, la presente relazione contiene unicamente le norme di applicazione in vigore durante il periodo 2017-2019, mentre nel registro figurano anche quelle non più applicabili durante tale periodo. Inoltre alcune istituzioni hanno trasmesso al registro le norme volte a modificare una norma preesistente come norme a sé stanti, mentre la presente relazione non individua le norme di modifica come norme distinte.

CONFORMITÀ

→ Le istituzioni si sono sostanzialmente conformate al quadro dello statuto e del RAA.

→ La relazione esamina gli ambiti, seppur ridotti, in cui le istituzioni e le agenzie risultano tuttora in ritardo rispetto al quadro normativo.

→ Durante il periodo di riferimento si è registrata maggiore convergenza tra le istituzioni per quanto riguarda le materie oggetto delle norme di applicazione. Tale convergenza è stata più marcata nelle materie per le quali la maggior parte delle istituzioni aveva già adottato norme nel periodo di riferimento precedente o anteriormente ad esso, inducendo altre istituzioni a fare altrettanto. Una certa convergenza si è registrata anche su altre materie, benché in misura più limitata. Sono inoltre stati introdotti alcuni ambiti nuovi.

→ Il registro gestito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea è operativo, ma il suo contenuto non è sincronizzato con quello della presente relazione. La portata esatta dell'obbligo di trasmettere le norme di applicazione al registro deve essere chiarita e resa oggetto di un accordo tra le istituzioni e le agenzie.

[49] La Commissione non ha tuttavia eseguito un'indagine approfondita per verificare se fossero state trasmesse tutte le norme pertinenti di tutte le agenzie.

TITOLO 4. SOMMARIO

La presente relazione offre una panoramica delle norme adottate per dare attuazione allo statuto e al RAA che erano in vigore nel periodo dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2019.

La relazione dimostra che le istituzioni godono di autonomia relativamente all'applicazione dello statuto e del RAA al proprio personale. Tale autonomia è esercitata nell'ambito del quadro giuridico previsto dallo statuto. Inoltre lo statuto prevede meccanismi specifici per giungere a un approccio interistituzionale comune ogni qualvolta la materia richieda tale armonizzazione.

La relazione indica che le istituzioni hanno fatto ampio ricorso ai loro poteri di adottare norme per attuare lo statuto e il RAA, sebbene le autorità che hanno il potere di nomina delle singole istituzioni li abbiano esercitati con gradi variabili, a seconda della specifica realtà amministrativa e del principio di autonomia di cui gode ciascuna istituzione in quanto datore di lavoro riconosciuto dal diritto dell'Unione. Ciò premesso, dalla relazione risulta una maggiore convergenza tra le istituzioni su un considerevole numero di materie oggetto delle norme di applicazione durante il periodo di riferimento.

La relazione offre un riepilogo esaustivo delle norme di applicazione adottate nelle istituzioni. La relazione presenta tutte le norme di applicazione utilizzando una metodologia comune, consentendo così un approccio comparativo tra le istituzioni e aumentando la trasparenza. Per quanto riguarda le agenzie, la relazione presenta un quadro riassuntivo e analizza gli effetti dei meccanismi di armonizzazione introdotti nel 2014.

Sotto il profilo della conformità, la relazione consente di concludere che, nell'adottare le norme di applicazione, le autorità che hanno il potere di nomina hanno in ampia misura rispettato il quadro giuridico previsto dallo statuto e dal RAA. La relazione esamina gli ambiti, seppur ridotti, in cui le istituzioni e le agenzie risultano tuttora in ritardo rispetto al quadro normativo. Nondimeno, benché la presente relazione riguardi l'adozione di norme e non la loro interpretazione ed effettiva attuazione da parte delle istituzioni e delle agenzie, le quali agiscono in applicazione del principio dell'autonomia istituzionale, le istituzioni e agenzie possono riflettere su come fare leva sui meccanismi esistenti per rafforzare ulteriormente l'attuazione coerente delle norme e lo scambio delle migliori pratiche.

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha istituito un registro delle norme di applicazione, come previsto all'articolo 110, paragrafo 6, dello statuto a decorrere dal febbraio 2014. Tale registro è pubblico ed è aggiornato costantemente. La relazione ha riscontrato che il registro è operativo, ma il suo contenuto non è sincronizzato con la presente relazione. Emerge la necessità di chiarire la portata esatta dell'obbligo di trasmettere le norme di applicazione al registro e renderla oggetto di un accordo tra le istituzioni e le agenzie.

I servizi della Commissione trasmetteranno la presente relazione ai capi di amministrazione di tutte le istituzioni e alla rete delle agenzie dell'UE, onde consentire alle istituzioni e alle

agenzie di valutare la loro conformità individuale al quadro normativo descritto nella presente relazione e di adottare le azioni ritenute necessarie.

Ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 6, dello statuto la Commissione presenterà fra tre anni la prossima relazione, che riguarderà le norme di applicazione in vigore dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2022.

ALLEGATI

Allegato I	**Norme adottate di comune accordo tra le istituzioni**
Allegato II	**Norme di applicazione nelle istituzioni**
Allegato III	**Tabella consolidata per le istituzioni**
Allegato IV	**Norme di applicazione nelle agenzie**